

*Correzione materiale della sentenza che ometta la pronuncia
sulle spese di CTU*

Tribunale di Verona, 25 gennaio 2015. Estensore Mirenda.

**Sentenze e ordinanze - Casi di correzione - Omessa pronuncia
in ordine alle spese di CTU - Ammissibilità del procedimento di
cui all'articolo 287 c.p.c. - Condizioni**

Rientra nel novero dei casi contemplati dall'articolo 287 c.p.c., il quale consente la correzione delle decisioni da omissioni o errori materiali di calcolo, la sentenza nella quale il giudice abbia nel dispositivo omissa di disporre in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, qualora l'omissione consista in una mera disattenzione che non assurge al rango di condizione di ammissibilità del gravame. (Nel caso di specie, nella motivazione, il giudice aveva posto le spese di lite interamente a carico del soccombente per cui poteva essere esclusa, per coerenza con la ratio decidendi, la volontà, implicita, del giudicante di restringere la portata della regola di soccombenza già espressa)

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI VERONA
Terza sezione civile
R.G. 7554-1/2012

Il Presidente di Sezione

sciogliendo la riserva che precede, sul ricorso per la correzione dell'errore materiale affliggente la sentenza 1264/14 del Tribunale di Verona, nella parte in cui risulta omessa la condanna del soccombente (anche) al rimborso delle spese di ctu anticipate dalla parte vittoriosa; dato atto dell'opposizione del F. per il quale non si tratterebbe di errore materiale bensì di omessa pronuncia, per l'effetto dell'inammissibilità del rimedio invocato in favore del gravame; osservato, in fatto, che con la sentenza della cui correzione si tratta il giudice ha accolto pressochè integralmente la domanda attorea; che, per tale ragione, il giudice ha posto le spese di lite interamente a carico del soccombente, come emerge dalla chiara lettura della motivazione e del pedissequo conforme dispositivo ("le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto ed a favore del Condominio in complessivi euro 1950,00, di cui euro 1500,00 per compensi ed euro 450,00 per spese, oltre oneri accessori"); esclusa, quindi, per coerenza con la ratio decidendi, l' implicita voluntas del giudicante di restringere la portata totalizzante del principio di soccombenza sopra espresso (qui nel senso della parziale compensazione – in seno al generale regolamento delle spese descritto - delle spese di CTU), deve escludersi, di riflesso, il vizio di giudizio frutto di c.d. errore percettivo del giudicante e, sempre a cascata, la pronuncia di un capo di

sentenza in conflitto con gli interessi di una delle parti, tale da legittimare al gravame;
ritenuta, pertanto, in siffatta ipotesi, la sussistenza dei presupposti per l'esperimento del normale correttivo di cui all'art. 287 c.p.c., in ossequio al più moderno orientamento espresso da Cass., sez. un., 07/07/2010, n. 16037 (v. anche, per quanto qui interessa, Cass. 24/07/2012, n. 12962 e Cass. 4.9.2009 19299), dovendosi anche qui ravvisare quella "mera disattenzione" (e dunque quel comportamento "involontario" del giudice) tale da non assurgere al rango di condizione di ammissibilità del gravame;
ritenuta, quindi, accoglibile l'istanza;

P.Q.M.

corregge la sentenza di cui sopra (Trib. VR 5.6.2014 n. 1264/14) con l'aggiunta, nell'ultimo capoverso del dispositivo, dopo le parole "oltre oneri accessori", del seguente inciso: "oltre al rimborso delle spese di CTU, come liquidate e poste definitivamente e per l'intero a carico del soccombente".

Fermo il resto.

Si annoti sull'originale.

Verona, 25/01/2015

Il Presidente

Dott. Andrea Mirenda